



LEGGE 27 GENNAIO 2012, N. 3

LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

2022

Prodotto da:

ADICU - Associazione a Difesa dei Consumatori e degli Utenti aps

Progetto finanziato dalla



REGIONE
LAZIO



ADICU APS
ASSOCIAZIONE A
DIFESA DEI
CONSUMATORI E DEGLI
UTENTI

☎ 06.88642693

✉ segreteria@adicu.it





Sovraindebitamento

INTRODUZIONE

La normativa sulla regolazione e gestione del sovraindebitamento dei soggetti non fallibili è operativa da circa 10 anni (Legge 3/2012), ma la sua applicazione in concreto è stata particolarmente sofferta e solo negli ultimi tempi, si è iniziato ad avere consapevolezza di questo strumento che accorda un corretto bilanciamento tra principio di affidamento, garanzia generica e rimodulazione delle obbligazioni assunte, incentivando la riaffermazione del principio di legalità.

La Legge 3/2012, nella parte inerente gli strumenti e le procedure di esdebitazione, è stata successivamente modificata dal nuovo Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza (D.Lgs. 14/2019 per come aggiornato dal D.Lgs. 83/2022 con cui il Governo ha provveduto a dare attuazione alla direttiva (UE) 2019/1023).

La finalità del C.C.I.I. è quella di armonizzare e coordinare il fenomeno della crisi delle imprese minori e dell'insolvenza civile con i principi generali che regolano l'insolvenza e la crisi di impresa, semplificando la regolazione del sovraindebitamento e ampliando l'utilizzo dell'istituto dell'esdebitazione.

E così, questo nuovo impianto normativo, oggi, permette ai debitori non soggetti ne assoggettabili alle vigenti procedure concorsuali di porre risolutivamente rimedio alle situazioni di sovraindebitamento preservando i propri interessi, quelli familiari o della propria azienda, e concedendo loro una cosiddetta "*seconda chance*" che conceda una nuova immissione di questi soggetti nel circuito economico e produttivo anziché abbandonarli ai margini e spesso in balia di fenomeno usurari o di attività illegali.

Un giudizio complessivo sul Codice della Crisi necessita comunque di attendere un congruo lasso di tempo in cui le nuove disposizioni troveranno applicazione e si consolidino i primi orientamenti giurisprudenziali nonché le prime prassi.

Tuttavia si può riconoscere sin d'ora che il Codice si fa carico dell'annoso problema dell'emersione della crisi affrontandolo certamente in modo meno macchinoso rispetto al decreto legislativo del 2019.

COS'È IL SOVRAINDEBITAMENTO

Il **Sovraindebitamento** non è altro che **una situazione particolarmente critica per il debitore che rappresenta l'impossibilità ad onorare tutti i debiti in modo regolare senza che però questa condizione sia stata provocata in mala fede o con intenzioni dolose** (si pensi a titolo esemplificativo e non esaustivo al dipendente licenziato che non ha più risorse per pagare le rate future del mutuo).

L'opportunità che viene concessa al debitore attraverso le procedure di composizione della crisi è quella di **consentire a quest'ultimo di risollevarsi pagando il giusto parametrato alla propria situazione reddituale e patrimoniale e al carico familiare.**

Il legislatore ha, quindi, cercato di contemperare i diritti del debitore ad una esistenza dignitosa rispetto a quelli dei creditori ad ottenere il ristoro di almeno una quota parte di quanto dovuto dal soggetto sovraindebitato.

Quali debiti si possono cancellare?

La legge sul sovraindebitamento riguarda tutte le principali tipologie di debito ovvero con le banche, le finanziarie, i fornitori, i privati, le

Pubbliche Amministrazioni (compresa Agenzia Entrate e Riscossioni).

Non è possibile invece cancellare i debiti quali:

- alimenti non pagati al coniuge;
- debito da risarcimento extra contrattuale.

In conclusione

La Legge 3/2012 e i successivi aggiornamenti è un'occasione da non sottovalutare per liberarsi dai debiti che ormai sono insostenibili e tornare a vivere una vita serena e nuovamente inseriti economicamente nella propria comunità.



"Debito soluto, tranquilla agitur vita".

Senza debiti si dorme tranquilli.



SOVRAINDEBITAMENTO: A CHI SI RIVOLGE E QUALI SONO LE PROCEDURE

Per **procedure di sovraindebitamento** si intendono le **procedure previste dalla normativa per la soluzione della crisi del sovraindebitamento**.

Per prima cosa da sapere è che queste procedure sono **riservate ai soggetti non fallibili**, ovvero a queste categorie di debitori:

- **Consumatori**, ovvero la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se sia socia di una delle società così come regolate nei capi 3°, 4° e 6° del Titolo V, del Libro V, del Codice Civile, per i debiti estranei a quelli sociali;
- **Piccole imprese non fallibili**, ovvero con ricavi per un ammontare annuo pari a € 200.000, un attivo patrimoniale inferiore a € 300.000 nei tre esercizi antecedenti la data di deposito l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore e debiti non scaduti inferiori a € 500.000;
- **Imprenditori agricoli**;
- **Professionisti intellettuali**;
- **Start up innovative** ex art. 31, L. 221/2012;
- **Enti no profit** (onlus, associazioni, ecc);
- **Imprenditori sotto soglia di liquidazione giudiziale**;
- **Imprenditori cessati da oltre un anno**;
- **Artigiani**
- **Soci di società di persone**

I principali presupposti per l'accesso alle procedure di sovraindebitamento prevedono

che il debitore sia in stato di sovraindebitamento, che sia un soggetto non fallibile, che non abbia posto in essere atti di frode verso i creditori (ovvero non abbia volutamente sottratto beni o denaro, occultandolo ai creditori).

La norma prevedeva originariamente tre distinte procedure di sovraindebitamento molto diverse tra loro, a cui con l'avvento del Codice della Crisi si è aggiunta una quarta possibilità del tutto nuova, sotto forma di semplice domanda. Tutte sono finalizzate all'esdebitazione del debitore che ha contratto troppi debiti rispetto alle proprie possibilità attuali:

- **Procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore**, che ha sostituito il "**Piano del Consumatore**": solo le persone fisiche possono avvalersene. I requisiti di ammissibilità per l'accesso alla predetta procedura sono rimasti invariati e consistono, come poc'anzi detto, nella condizione di consumatore, nell'assenza di altra esdebitazione nei 5 anni precedenti, o di altre 2 volte in assoluto e nell'assenza di colpa grave, dolo o frode nella determinazione del sovraindebitamento. La domanda deve essere proposta al Tribunale tramite un OCC costituito nel circondario del Tribunale competente ovvero in quello in cui il debitore ha il centro dei propri interessi principali. Ai creditori viene proposto un piano di pagamenti sostenibile rispetto ai redditi del debitore.

Il piano viene omologato dal Giudice, e sostituisce qual si voglia altra pattuizione.

- **Concordato minore** (ex Accordo di composizione della crisi): costituisce sempre un piano di pagamenti, ma riservato alle imprese minori, imprese agricole e professionisti. Invariate sono le condizioni di ammissibilità consistenti nell'assenza dei requisiti dimensionali che ne consentono il fallimento, nell'assenza di altra esdebitazione nei 5 anni precedenti la domanda ovvero per altre 2 volte e l'assenza di atti diretti a frodare le ragioni dei creditori. La proposta può avere una forma "in continuità" garantendo così la prosecuzione dell'attività imprenditoriale o professionale ovvero liquidatoria e garantendo un apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori. Nello specifico, si propone ai creditori un piano sostenibile che diventerà effettivo se votato dagli stessi per almeno il 50% (e non più il 60%). E permane il favorevolissimo meccanismo del silenzio assenso.

- **Liquidazione controllata del sovraindebitato, o liquidazione del patrimonio.** Le più significative novità sono state apportate alla procedura di liquidazione del patrimonio ex artt. 14 ter e ss., Legge 3/2012 che oggi ritroviamo agli artt. 268 e ss. C.C.I.I. nella forma di liquidazione controllata. Coloro che sono legittimati al deposito della domanda sono tanto il debitore in stato di sovraindebitamento (che concerne sia lo stato di crisi che di insolvenza) quanto i creditori solo nell'ipotesi di insolvenza del debitore ed in caso in cui l'ammontare complessivo dei debiti scaduti sia superiore a € 50.000. Il debitore può depositare personalmente la domanda con l'assistenza dell'OCC. Non è più necessario spiegare le cause del sovraindebitamento, la diligenza nell'assumere le obbligazioni e le ragioni che

- hanno impedito l'adempimento così come ogni riferimento agli atti di frode compiuti nel passato. Qual è il vantaggio? Anche se la vendita dei beni non copre tutti i debiti, il residuo debito non pagato viene cancellato.
- **Esdebitazione del debitore incapiente.** Nel caso particolare di un **debitore senza patrimonio e senza redditi stabili**, è possibile accedere, in questo caso una volta sola nella vita, comunque **alla cancellazione di tutti i debiti senza versare nulla**. In questo specifico caso sarà però necessario dimostrare di essere stati "meritevoli" ovvero che non si è creata volontariamente questa situazione e che si è sempre cercato di saldare i debiti senza "scappatoie".

Perché esiste una Legge Salva Suicidi?

Il nome così esplicito è da collocare dopo la sua approvazione in occasione di un servizio, su questo decreto, della nota trasmissione "Le lene". Il servizio in parola venne ripreso da numerosi siti internet, tant'è che la Legge 3/2012 venne così ribattezzata **Legge Salva Suicidi**. In quel periodo, difatti, era purtroppo molto diffuso **il fenomeno del suicidio a causa del sovraindebitamento di molti piccoli imprenditori** che si ritrovavano alle prese con devastanti difficoltà economiche. Grazie a detta legge, il Legislatore per la prima volta mise a disposizione dei debitori uno strumento che consentiva di risollevare la propria situazione economica.

Si tratta certamente di una vera e propria procedura concorsuale per la quale è consigliabile avvalersi di **professionisti specializzati e un serio percorso con il Tribunale competente per vedere cancellati i propri debiti non pagabili**.



La Legge sul sovraindebitamento come funziona?

La **procedura di sovraindebitamento**, ove ne ricorrano le condizioni, consente di ritrovare la serenità all'interno dell'ambito familiare e lavorativo, rappresentando **una legge di dignità della persona umana**. La legge in parola ha quindi lo scopo di proteggere quell'individuo che avendo troppi debiti è particolarmente vulnerabile.

Come avviare la procedura:

1. In prima battuta verifica con un soggetto specializzato in materia, se vi sono i requisiti per accedere ai benefici della legge e se quanto previsto dalla normativa è vantaggioso.

2. Se il riscontro in ordine all'applicazione della disciplina sul sovraindebitamento è positivo, sarà essenziale:

- raccogliere tutta la documentazione con riguarda alla situazione economica e patrimoniale
- approntare elenchi precisi e puntuali dei debiti, del patrimonio, e dei cosiddetti "*atti dispositivi*" degli ultimi cinque anni.

- predisporre una prima bozza del piano da proporre ai creditori, o del piano di liquidazione


3. Organizzato quanto sopra cennato, si dovrà richiedere la nomina di un OCC che avrà il compito di verificare sia gli aspetti formali che la sostenibilità della proposta.

Il vantaggio per chi si avvale di queste procedure è l'esdebitazione rispetto a tutti quelli che sono i crediti anteriori alla proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento.

La figura dell'OCC nello specifico ha il ruolo di:

- essere di ausilio al debitore nella elaborazione del piano del consumatore e nell'esecuzione della proposta;
- svolgere le funzioni di liquidatore nella procedura di liquidazione controllata o di gestore per la liquidazione;
- essere d'ausilio al giudice nella redazione della relazione particolareggiata; nella verifica dei dati contenuti nella proposta; nell'attestazione di fattibilità del piano.

4. Ottenuta la relazione da parte dell'OCC (passaggio che solitamente richiede un lasso temporale da qualche settimana a qualche mese, a seconda della complessità del caso) si può procedere al deposito della procedura presso di Tribunale di competenza.





5. Nei 20 gg. successivi alla comunicazione, ogni creditore può presentare osservazioni all'OCC. Con il **Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza**, il giudice su istanza del debitore può disporre la **sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata** che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano nonché **disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio** del debitore, nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento.

Successivamente il Giudice, verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità economica del piano, risolve ogni contestazione, omologa il piano.

6. A questo punto **se la proposta e il piano sono ammissibili** il Giudice dispone con decreto la **cosiddetta "Omologa"**. Si tratta di un documento che indica come la procedura sia stata approvata e specifica alcune prescrizioni che il Giudice può dare ai creditori ed al debitore.

7. **Attuazione del piano.** La fase finale concerne l'attuazione di quanto scritto nel piano del consumatore omologato.

Beninteso che la cancellazione di debiti potrà avvenire solamente nel momento in cui il debitore soddisfa integralmente e correttamente quanto è stato previsto dal

piano del consumatore (ad esempio versare una parte dello stipendio, oppure liquidare il patrimonio).

Il Giudice procede con la revoca dell'omologazione d'ufficio o su istanza di un creditore, del P.M. o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo, ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

Il Giudice provvede altresì alla revoca in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora questo sia divenuto inattuabile.

8. **Esdebitazione e riabilitazione.** A piano completamente attuato (tre anni per la procedura di liquidazione, mentre la tempistica è variabile per le altre procedure) l'iter termina con l'esdebitazione ossia la cancellazione dei debiti non pagati, che è il motivo cui tende ogni debitore che avvia una procedura di sovraindebitamento.

Certamente si tratta di un percorso piuttosto complesso, ma l'obiettivo, ovvero la completa cancellazione di quanto non pagato, è un risultato importante che può cambiare il destino di molte persone.



SOVRAINDEBITAMENTO E CODICE DELLA CRISI: LE NOVITÀ

Il Codice della Crisi di Impresa ha mutato in maniera significativa la normativa sul sovraindebitamento inserita nel nostro ordinamento con la Legge 3/2012.

Vediamo le maggiori novità del Codice della Crisi aggiornato con le ultime modifiche apportate dal Decreto Legislativo 83/2022.

Concetto di crisi e insolvenza

La prima modifica approntata dal D.Lgs. 83/2022 al D.Lgs. 14/2019 attiene alla definizione di **crisi d'impresa** contenuta nell'art. 2, co. 1, lett. a), ovvero "**lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni nei successivi 12 mesi**".

In concreto, dalla definizione originaria è stato eliminato il riferimento allo squilibrio economico finanziario ed è stato individuato nei successivi 12 mesi il lasso temporale di riferimento delle obbligazioni a cui i flussi di cassa prospettici devono far fronte.

Alla Lett. b), è stata, altresì, definita l'**insolvenza** ossia **lo stato del debitore che si manifesta con adempimenti ad altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni**.

Sempre con il D.Lgs. 83/2022 è stato altresì previsto che le misure protettive del patrimo-

nio del debitore, possano essere richieste anche prima dell'accesso ad uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza.

Procedure familiari di sovraindebitamento

Mentre la precedente Legge 3/2012 prevedeva che per ogni debitore fosse avviata una singola procedura, con duplicazione di costi e complessità operative, **l'art. 66 C.C.I.I., introduce la possibilità per i membri della stessa famiglia, di presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento**.

Perché questo possa accadere è necessaria almeno una di queste due condizioni, ovvero:

- Che i membri della famiglia siano conviventi
- Che il sovraindebitamento abbia un'origine comune

Per quanto attiene il concetto di membri della stessa famiglia, si considerano:

- i parenti entro il 4°
- gli affini entro il 2°
- le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto di cui alla L. 20 maggio 2016, n. 76.

Sotto un profilo un po' più tecnico, sarà necessario che il piano preveda masse attive e passive distinte, ovvero che ogni persona

risponda per una parte di debito congrua rispetto al patrimonio personale.

Quando uno dei debitori non è un consumatore, al progetto unitario si applicano le disposizioni della sezione 3 del capo 2 della normativa in parola.

Meritevolezza

Uno dei punti su cui la normativa del codice migliora sensibilmente la precedente legge 3/2012, è il concetto di **meritevolezza**. Difatti, la predetta disponeva “gradi” diversi di diligenza, da parte del debitore. Ed invero, l'esatta individuazione della meritevolezza, per quanto si cercava di oggettivizzare il contenuto, era rimessa all'autorità giudiziaria portando, talvolta, ad un eccessivo rigore nella declinazione della stessa con limitazione dell'accesso alle procedure di sovraindebitamento ai soli casi in cui la situazione debitoria era dovuta a fatti del tutto sopravvenuti ed imprevedibili. La Legge di riforma, invece, detta principi interpretabili sicuramente in modo più uniforme e nello specifico il debitore:

- **Non deve avere effettuato atti in frode ai creditori**, per es. vendita di immobili o distrazioni di denaro all'estero e conseguente dichiarazione di sovraindebitamento;
- **Il debitore non deve aver determinato la condizione di sovraindebitamento in maniera doloso o colposa**. Il sovraindebitamento deve riguardare situazioni di difficoltà oggettive.

Una meritevolezza più “forte” persiste invece per la richiesta di esdebitazione del **debitore incapiente** ovvero **colui che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura**. Quest'ultimo può accedere all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro 4 anni dal decreto del giudice.

Nel caso di specie la legge stabilisce ancora il

criterio della meritevolezza, ossia che il debitore abbia tenuto un comportamento ineccepibile, e che il sovraindebitamento sia causato da ragioni esterne e non prevedibili. Si pensi ad esempio alla perdita del lavoro.

L'OCC nei quattro anni successivi al deposito del Decreto che concede l'esdebitazione vigila sulla tempestività del deposito della dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze.

Cessioni del quinto e sovraindebitamento

Tra i debiti bancari sono ricompresi quelli sotto forma di cessioni del quinto dello stipendio, e quindi possono essere non pagati.

Con la proposizione della procedura di sovraindebitamento, le trattenute sullo stipendio sono sospese.

Esdebitazione automatica

Interessante, peraltro, deve ritenersi, l'aspetto dell'esdebitazione automatica. Nello specifico, con la legge 3/2012, era stato previsto che nell'ipotesi di liquidazione del patrimonio, il debitore, trascorsi quattro anni dall'apertura della liquidazione, doveva farsi parte attiva con una successiva domanda di esdebitazione, che necessitava di tempi e di una nuova valutazione da parte di un diverso giudice.

Il Codice della Crisi, ha stabilito invece che la liquidazione duri tre anni e che **non occorra una ulteriore domanda di esdebitazione**.





ADICU - Associazione per la difesa dei consumatori e degli utenti - nasce da una precedente realtà associativa, **costituita sin dal 2009** e vanta un bagaglio di esperienza nel settore consumeristico a 360 gradi.

Sin dall'epoca, l'attuale Adicu, attraverso una rete diversificata di iniziative, si è sempre contraddistinta perseguendo **obiettivi di solidarietà e promozione sociale, attività di sostegno,**

formazione e informazione promuovendo campagne sia a livello nazionale che locale.

L'attività svolta dall'associazione riguarda i seguenti settori: assicurazioni, sicurezza stradale, risparmio energetico, trasporti, credito e risparmio, poste, telecomunicazioni e nuove tecnologie (tv digitale, banda larga, internet), contratti, vendite fuori e dentro i locali commerciali, turismo, commercio, alimentazione, fisco e tributi,

Adicu pone, altresì, **al centro del proprio agire il consumatore** ed opera, favorendo la conciliazione dei contenziosi tra consumatori ed aziende e le buone pratiche quali strumenti di difesa dei consumatori.

Oggi **Adicu è Associazione autonoma con propri associati e con una composita organizzazione articolata in vari sportelli su tutto il territorio nazionale;** è iscritta nel Registro delle rappresentanze di interessi presso la Camera dei Deputati, Registro Nazionale delle APS (oggi Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - RUNTS) presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed è un Associazione riconosciuta in base alla Legge, 7 dicembre 2000, n. 383 ed un Ente del Terzo Settore.

PROGETTO ZONA SICURA



“Realizzato nell’ambito del Programma generale di intervento della Regione, c.d. MISE 9 con l’utilizzo dei fondi N. 49 Ministero dello Sviluppo economico. DM 10.08.2020”

